

Repubblica e Cantone  
Ticino

## Il Consiglio di Stato

Segreteria di Stato  
dell'economia SECO  
Misure non tariffarie  
Effingerstrasse 1  
3003 Berna

### Indagine conoscitiva

#### **Ordinanza concernente l'immissione in commercio di prodotti fabbricati conformemente a prescrizioni tecniche estere**

Gentili Signore, egregi Signori,

vi ringraziamo per averci dato la possibilità di esprimere il nostro parere sull'Ordinanza concernente l'immissione in commercio di prodotti fabbricati conformemente a prescrizioni tecniche estere, con particolare riferimento al cosiddetto principio del "Cassis de Dijon", in applicazione della revisione parziale della Legge federale sugli ostacoli tecnici al commercio (LOTC) approvata dalle Camere federali lo scorso 12 giugno.

La proposta Ordinanza è in linea con i risultati del lungo e delicato processo politico durante il quale si è cercato di comprendere e definire in quale modo applicare in Svizzera il principio del "Cassis de Dijon".

Con il riconoscimento ufficiale di strumenti di legge stranieri con requisiti discordanti da quelli validi nel nostro Paese, la Svizzera entra in un terreno per lei completamente nuovo. Le conseguenze sono al momento ancora poco chiare e, come già osservato dallo scrivente Consiglio in risposta alla consultazione sulla revisione della LOTC, è difficile immaginare in che modo e con quale effettivo impatto (ad esempio sulla sicurezza alimentare, sull'abbassamento dei prezzi, ecc.) la messa in commercio di prodotti e servizi, che soddisfano requisiti di legge di altri Paesi ma che sono a noi estranei, si ripercuoteranno sul comportamento di consumatori, importatori e commercianti locali.

Una cosa è comunque certa: i compiti degli organi incaricati dell'esecuzione della legislazione federale sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso (chimici cantonali e Laboratori cantonali) e della legislazione federale sui prodotti chimici (uffici cantonali

competenti in materia), aumenteranno e si complicheranno, con un appesantimento delle procedure. A seconda della provenienza, potrebbero valere diverse regolamentazioni per prodotti più o meno dello stesso tipo. È quindi impensabile e improponibile che oltre alla legislazione svizzera, gli organi di esecuzione cantonali debbano conoscere anche quella dei 27 Paesi comunitari, per poter esprimere un giudizio di merito.

Per questo motivo si ritiene appropriata l'introduzione di una procedura di autorizzazione federale di derrate alimentari secondo il principio del "Cassis de Dijon" basata sullo strumento della decisione di portata generale ("Allgemeinverfügung"). In particolare, si saluta positivamente il fatto che la Confederazione debba allestire liste di prodotti e gruppi di prodotti che non avranno accesso automatico al mercato svizzero, ma che necessiteranno di una decisione di portata generale federale.

Occorre tuttavia anche rilevare che l'efficacia dello strumento della decisione di portata generale non è ancora stata provata e verificata. Analogo strumento è stato adottato in Germania, da dove le nostre autorità hanno preso lo spunto per la redazione di questa Ordinanza, con un certo successo. L'esperienza ha mostrato che ci si può aspettare da un lato che importatori seri ne faranno un uso appropriato, facendo approvare in questo modo i prodotti da loro importati; dall'altro lato, tuttavia, si deve prevedere che altri assoggettati al diritto alimentare faranno un uso improprio della decisione di portata generale, costringendo gli organi di controllo ad un lavoro esecutivo supplementare, che le risorse attualmente a disposizione non permettono di svolgere.

Fatte queste considerazioni generali, formuliamo le seguenti osservazioni puntuali sui singoli articoli:

Articolo	Commento	Richiesta
Art. 1, lett. a	<p>Nell'ambito della consultazione sulla revisione della legge LOTC (RS 946.51), è stata massicciamente sostenuta (sia dalle Autorità cantonali che dall'Ufficio federale della sanità pubblica) l'eccezione al principio del "Cassis de Dijon" che prevedeva di continuare a caratterizzare le sostanze chimiche in due lingue. Gli utilizzatori devono infatti poter leggere e comprendere le indicazioni di pericolo e le rispettive misure di protezione. L'art. 16f, cpv.2 LOTC non tiene conto di questa esigenza per cui si ritiene assolutamente necessario proporre un correttivo a livello di Ordinanza.</p>	<p>L'art. 1 deve essere completato ai sensi di quanto espresso ed esteso quindi a quelle sostanze e preparati per i quali la caratterizzazione riguardante i pericoli non è nelle lingue nazionali come richiesto dall'art. 47 OPChim (RS 813.11).</p>

Art. 1, lett. b	Si valuta molto positivamente il fatto che gli integratori alimentari e derrate alimentari che sono arricchiti con sostanze fisiologicamente attive non cadano sotto il principio del "Cassis de Dijon" e debbano continuare a soddisfare le esigenze e i requisiti della legislazione svizzera. L'esperienza fatta in Germania mostra infatti come il 50-80% di questo tipo di derrate messo in vendita sul mercato tedesco non sia conforme ai requisiti di legge.	
Art. 2, cpv. 1 lett. c	I requisiti non sono formulati in modo chiaro. Cosa significa infatti <i>"indicazioni sulla ricetta e sulle specificazioni delle derrate alimentari"</i> ? E nemmeno la versione tedesca contribuisce a chiarire le idee.	L'art. 2, cpv. 1 lett. c. deve essere riformulato ad esempio nel modo seguente: <i>la ricetta e le specifiche della derrata alimentare</i>
Art. 2, cpv. 1	È noto che il principio del "Cassis de Dijon" si applica solo ed unicamente laddove vi sono delle divergenze fra le diverse legislazioni nazionali in un ambito legislativo comunitario non armonizzato. L'importatore deve dimostrare, nell'ambito del suo autocontrollo, se il prodotto che lui mette sul mercato soddisfa i requisiti di legge svizzeri oppure se deve fare domanda di autorizzazione secondo l'art. 16c LOTC. Per evitare inutili burocrazie e per garantire la dovuta importanza alla decisione di portata generale ("Allgemeinverfügung") si richiede che l'importatore indichi anche, al momento della richiesta di autorizzazione, in che misura il suo prodotto non è conforme al diritto svizzero. In questo modo si garantisce che vengano rilasciate autorizzazioni solo nei casi evidenti.	L'art.2 cpv. 1 deve essere completato con una nuova lettera "e" del seguente tenore: <i>elenco completo e documentato dei requisiti di legge svizzeri che non sono soddisfatti.</i>

Art. 6	<p>Lo strumento della decisione di portata generale ("Allgemeinverfügung") deve fornire una solida base alle autorità di esecuzione (cantonali). Nell'ambito dei controlli sul mercato si deve verificare se eventuali non conformità del prodotto sono effettivamente coperte dalla decisione di portata generale ("Allgemeinverfügung"). Se ne deduce che da questa decisione di portata generale deve essere evidente ed esaustivo quali requisiti della legislazione svizzera non sono soddisfatti dal prodotto. Dei semplici rimandi ad una legislazione straniera non possono essere considerati sufficienti.</p>	<p>L'art. 6 deve essere completato con una nuova lettera "e" del seguente tenore: <i>l'elenco completo e documentato dei requisiti di legge svizzeri che non sono soddisfatti.</i></p>
Sezione 3	<p>Questa sezione, dedicata alle misure di sorveglianza del mercato, è ricca di elementi forieri di confusione. Evidentemente essa non si applica alle derrate alimentari. Queste sottostanno ad una autorizzazione secondo l'art. 16c LOTC. Deve essere quindi messo in evidenza e reso chiaro che per quelle derrate alimentari che non soddisfano i requisiti della legislazione svizzera e che non sono state autorizzate con lo strumento della decisione di portata generale ("Allgemeinverfügung") devono essere adottate le misure previste dalla Legge federale sulle derrate alimentari.</p>	<p>La Sezione 3 deve essere adattata ai sensi di quanto espresso a lato.</p>

Art. 10	<p>Nel settore dei prodotti chimici e degli oggetti d'uso (visto che la Sezione 3 non si applica alle derrate alimentari) sono previste decisioni di portata generale da parte di autorità federali per ritirare dal mercato oggetti non conformi. Dal testo non è sufficientemente evidente che questo articolo riguarda solo prodotti che sono regolarmente sul mercato europeo ma che costituiscono un serio pericolo di interesse pubblico. Per prodotti che non sono regolarmente sul mercato europeo, sono applicate in Svizzera i requisiti di legge dello specifico settore.</p> <p>Si osserva anche che per i prodotti chimici importati dall'Europa la procedura proposta, applicabile esclusivamente a prodotti europei, è discriminante rispetto a quanto previsto per il controllo di prodotti svizzeri dello stesso tipo.</p>	<p>L'art. 10 deve essere riformulato in modo più chiaro, definendo inoltre con maggiore precisione e con riferimento alla pratica che cosa si intenda per "pericolo immediato e grave" (cvp. 3).</p>
---------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nella speranza che le osservazioni sopra esposte siano tenute in debita considerazione, vogliate gradire, gentili signore ed egregi signori i nostri più distinti saluti.

PER IL CONSIGLIO DI STATO

Il Presidente:

  
G. Gendotti

Il Cancelliere:

  
G. Gianella

Copia:

- Divisione dell'economia, Residenza
- Laboratorio cantonale, Via Mirasole 22, 6500 Bellinzona
- Ufficio industrie, sicurezza e protezione del suolo, Via Salvioni 2a, 6500 Bellinzona
- Deputazione ticinese alle Camere federali, Residenza

